



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTO il D.P.R.S. n° 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.D.G. n. 3802 del 12.09.2019, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 167;

VISTA la L.R. n. 2 del 22.02.2019, pubblicata sul suppl. ord. alla G.U.R.S. (p. I) n. 9 del 26.02.2019;

VISTO il D.D.S. 4623 del 24.10.2016, vistato in entrata al n. 3161 del 15.12.2016 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti del signor XXXX, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 774,69, per la realizzazione di opere abusive nel Comune di XXXX (XX) XXXX

PRESA VISIONE della concessione edilizia in sanatoria n.374/2004 del 03.12.2004 relativamente alle opere abusive oggetto della sanzione di che trattasi, trasmessa dalla Soprintendenza di Messina e qui pervenuta in data 20.03.2013;

CONSIDERATO che nel frattempo si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"il provvedimento di concessione in sanatoria non può non determinare la cessazione della permanenza anche dell'illecito paesaggistico"*, con la conseguenza che *"proprio il momento del rilascio della sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689/1981"* (tra le ultime: C.G.A. 19 gennaio 2018, n.24; C.G.A. n.168 del 23 marzo 2018);

Applicando tale principio al caso in esame, ne consegue che al momento di adozione del suddetto decreto sanzionatorio avvenuto nel 2016, erano già trascorsi più di cinque anni dal rilascio da parte del Comune di Lipari (ME) della concessione edilizia in sanatoria, avvenuto nel 2004, e pertanto la sanzione di che trattasi è da considerarsi prescritta ai sensi dell'art.28 della L.n. 689/1981

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, sono annullati gli effetti di cui al D.D.S. n. 4623 del 24.10.2016, vistato in entrata al n. 3161 del 15.12.2016 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti del signor XXXX il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 774,69.

Art. 2) L'accertamento di € 774,69 di cui al D.D.S. n. 4623 del 24.10.2016, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2016 è ridotto di pari importo.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art.4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.